

A tutti i CAB accreditati e in corso di accreditamento

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti di ACCREDIA

Loro sedi

OGGETTO Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare informativa Accredia N° 33/2022– Modifiche sulle attività di accreditamento a seguito della pubblicazione del documento EA-3/12 M:2022 “EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification”

Egregi Signori,

a seguito della recente pubblicazione del documento EA-3/12 M:2022 “**EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification**” (applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023)” relativo agli accreditamenti per il settore biologico, mandatorio per gli Enti di Accreditamento firmatari EA, con la presente circolare informativa vi comunichiamo di seguito le principali modifiche che impattano sulle attività di accreditamento:

- *Calcolo giorni uomo per le attività di mantenimento dell’accredimento (sorveglianze e rinnovi):* La revisione 2022 del documento ha mantenuto lo stesso criterio di calcolo dei giorni uomo applicato per le verifiche di sorveglianza e rinnovo come definito nella revisione 2020 del documento stesso. Tali criteri sono quindi già stati applicati da ACCREDIA per la pianificazione 2022;
- *Gestione delle sedi periferiche in UE:* In linea con quanto già previsto dalla norma ISO/IEC 17011:2017 l’ente di accreditamento deve predisporre un’analisi del rischio per valutare la rilevanza delle sedi periferiche e la relativa frequenza di verifica. Nel documento EA sono definiti i fattori di rischio minimi che ACCREDIA deve tenere in considerazione in questa analisi per gli Organismi che operano nel settore biologico.
Per questo motivo ACCREDIA richiederà ai CAB con cadenza annuale la compilazione del modulo MD-08-20-DC ai fini del censimento/aggiornamento delle sedi periferiche. Solamente le sedi che risulteranno rilevanti saranno inserite nel certificato di accreditamento e tutte le sedi, rilevanti e non, verranno verificate con una frequenza calcolata sulla base dell’analisi del rischio;
- *Gestione delle sedi periferiche nei Paesi Terzi:* si applica il principio sopra descritto, con la sola differenza che le sedi in cui viene presa la decisione di certificazione devono essere

verificate in presenza tutti gli anni (la modalità da remoto è concessa solo su esplicita deroga della commissione);

- *Pianificazione delle attività di verifica in accompagnamento*: il documento EA definisce dei criteri per la pianificazione dei witness audit in UE e nei Paesi Terzi. Nel primo caso non si registrano modifiche rispetto alla normale pianificazione adottata da ACCREDIA fino ad oggi. Per i paesi terzi invece i criteri (si veda il §4.7.1 del documento) sono in linea con quanto previsto dai Regolamenti europei applicabili, e potranno determinare a partire dal 2023 un significativo aumento delle verifiche in accompagnamento effettuate da ACCREDIA, che dovranno essere condotte in presenza (la modalità da remoto è concessa solo su esplicita deroga della commissione);
- *Pianificazione attività per l'equivalenza nei paesi terzi*: nonostante l'equivalenza rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024, ACCREDIA dovrà pianificare già a partire dal 2023 le attività di verifica nei paesi terzi come previsto dal paragrafo 4 del documento EA-3/12.
- *Scopo di accreditamento*: La principale modifica allo scopo di accreditamento prevista dal documento EA-3/12 è che lo stesso dovrà includere oltre a tutti i Regolamenti applicabili connessi al Regolamento (UE) 2018/848, anche le principali leggi nazionali applicabili e la procedura standard di controllo adottata dal CAB come previsto dall'art. 40.1.a.ii.;

Per questo motivo i CAB dovranno comunicare in modo tempestivo ad ACCREDIA qualsiasi modifica allo standard di controllo. Una volta che il documento sarà approvato anche dal Ministero, ACCREDIA provvederà ad aggiornare lo scopo di accreditamento inserendo la nuova revisione.

Vi chiediamo inoltre, a seguito della pubblicazione del Decreto n.229771 del 20/05/2022, di comunicare ad ACCREDIA entro il 31/10/2022 come lo stesso è stato implementato nel sistema di gestione del CAB.

Cogliamo l'occasione infine per ricordarvi che per l'attività di estensione di categoria, fino all'ottenimento delle relative categorie, i certificati emessi dai CAB per le categorie richieste non potranno riportare il logo di ACCREDIA.

Gli stessi potranno essere riemessi con il logo di ACCREDIA solo dopo la concessione da parte del Comitato Settoriale di Accreditamento Agroalimentare dell'estensione dell'accREDITAMENTO alla categoria richiesta.

Per eventuali chiarimenti, si invitano i CAB a contattare il Funzionario Tecnico ACCREDIA Marco Zanardi (m.zanardi@accredia.it)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione